



L'Attuario nella gestione dei rischi
per le imprese e per la collettività

Stato dell'arte sull'organizzazione e sul funzionamento della Funzione Attuariale nelle Compagnie di Assicurazioni Vita e Danni

Salvatore Forte

Ordine degli Attuari

Bologna, 16 Giugno 2016

Agenda

- La Funzione Attuariale nel mercato italiano
- Rapporto tra la Funzione Attuariale e la Società di Revisione
- Questioni aperte sulla Funzione Attuariale e possibili soluzioni proposte dall'Ordine
- Conclusioni

La Funzione Attuariale nel mercato italiano

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.Lgs. 12 Maggio 2015, n.74 - Art.30 - sexies - Funzione Attuariale

- **La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale** di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*, ovvero da soggetti che dispongono di:
 - a. conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
 - b. comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.
- **Ad oggi nel mercato italiano come FA abbiamo colleghi iscritti all'albo professionale nella stragrande maggioranza delle Compagnie**

La Funzione Attuariale nel mercato italiano

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.Lgs. 12 Maggio 2015, n.74 - Art.30 - sexies - Funzione Attuariale

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione attuariale efficace che:

- a. coordini il calcolo delle **riserve tecniche**;
- b. garantisca **l'adeguatezza** delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché delle ipotesi fatte nel calcolo delle riserve tecniche;
- c. valuti la **sufficienza** e la **qualità** dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- d. **raffronti** le migliori stime con i dati tratti dall'esperienza;

La Funzione Attuariale nel mercato italiano

- e. **informi** l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- f. **supervisioni** il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-*duodecies*;
- g. esprima un **parere sulla politica di sottoscrizione globale**;
- h. esprima un **parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione**;
- i. contribuisce ad **applicare** in modo **efficace il sistema di gestione dei rischi** di cui all'articolo 30-*bis*, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al **calcolo dei requisiti patrimoniali** di cui al *Titolo III, Capo IV-bis*, e alla **valutazione interna del rischio e della solvibilità** di cui all'articolo 30-*ter*.

La Funzione Attuariale nel mercato italiano

LETTERA AL MERCATO IVASS del 28 Luglio 2015

Compiti aggiuntivi

Nell'ambito dei compiti aggiuntivi, anche di coordinamento e raccordo, che rifluiscono nei compiti della funzione attuariale l'impresa assegna anche quelli relativi alle **verifiche sulla coerenza tra gli importi calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri Solvency II, nonché sulla conseguente rappresentazione e motivazione delle differenze emerse.**

Tale verifica di coerenza è richiesta anche tra le base-dati e il processo di *data quality* adottati, rispettivamente, per le finalità prudenziali e civilistiche.

La Funzione Attuariale nel mercato italiano



Problematica del CAP: **assenza di una figura di controllo di terzietà** (fatta eccezione per la Società di Revisione) sulle riserve tecniche calcolate dall'Impresa ai fini della redazione del **bilancio civilistico** (una delle poste più importanti nella determinazione dell'utile d'esercizio su cui viene applicata la tassazione e stabiliti i dividendi, questi ultimi fermo restando il rispetto dei requisiti di solvibilità)

Rapporto tra la Funzione Attuariale e la Società di Revisione

REGOLAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47-SEPTIES DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

- Con il **documento di consultazione n.6 del 2016**, l'obiettivo di IVASS, è stato quello di acquisire informazioni utili per la formulazione del regolamento, con cui, si dovranno determinare gli elementi della **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR)** che dovranno essere corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale
- L'Ordine concorda, con l'impianto normativo (*47-septies del Codice*) e con l'opportunità, ribadita anche dall'EIOPA, che sia **la società di revisione a garantire, con un suo intervento/giudizio/opinione, l'attendibilità di tali informazioni**

Rapporto tra la Funzione Attuariale e la Società di Revisione



- L'Ordine ritiene che, qualsiasi opzione che non contempli la necessità che la società di revisione si esprima su tutti gli elementi che concorrono alla definizione del Solvency Ratio non vada incontro alle esigenze di cui sopra, perché qualsiasi scelta intermedia **porterebbe a confermare solo in misura "parziale" le informazioni riportate nella SFCR e dunque non risponderebbe completamente alla finalità per cui tale esigenza nasce, e cioè di "garanzia" per il pubblico (mercato, azionisti, consumatori, etc..)** delle informazioni sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa di assicurazione/gruppo

Rapporto tra la Funzione Attuariale e la Società di Revisione

DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE N.6 DEL 2016

- L'Ordine ritiene che la Società di Revisione (SDR) dovrà esprimersi su:



Questioni aperte sulla Funzione Attuariale

TAVOLO TECNICO (Marzo 2016): MISE – IVASS – ORDINE

- L'Ordine ha evidenziato una serie di questioni operative

Regolamento di futura emanazione di cui all'articolo 76, comma 1 del CAP

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS)"

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale



E' fondamentale specificare cosa si intende per:

“titolare” di una funzione fondamentale
(termine usato, per esempio, al *comma 1 bis*
dell'articolo 76 del Cap)


“responsabile” di una funzione fondamentale
(termine usato, per esempio, al *comma 3*
dell'articolo 197 del Cap)

“coloro che svolgono” funzioni fondamentali
(termine usato, per esempio, al *comma 3*
lettera f) dell'articolo 14 del Cap o al comma 1
dello stesso articolo 76 del CAP)

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale

Esigenza di definire i **requisiti di professionalità** riferiti al soggetto persona fisica:

A. Nel caso in cui la *Funzione Fondamentale* non venisse esternalizzata, i requisiti potrebbero essere su 2 livelli



Requisiti per il "Responsabile della Funzione "

Requisiti per la "struttura operativa"

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale

B. Nel caso in cui la *Funzione Fondamentale* venisse esternalizzata, i requisiti potrebbero essere su 3 livelli

1°

Requisiti per il "Responsabile della Funzione presso l'outsourcer" – riconducibile dal nostro punto di vista alla definizione data nel documento EIOPA "...the person in charge of the outsourced function....at the service provider"

2°

Requisiti per il "Responsabile della Funzione interno all'impresa" – definito nel documento EIOPA come chi ha "...the oversight over the outsourcing at the undertaking..." (con un ruolo simile a quello del referente di cui al reg. 20 IVASS)

3°

Requisiti per la "struttura operativa" in questo caso presso l'outsourcer

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale

- Altro punto importante sul tema è quello di permettere comunque, tenendo conto del **principio di proporzionalità**, di graduare i requisiti per le singole realtà assicurative, cercando di preservare anche le **piccole e medie imprese** e con specifico riferimento ai requisiti in questo caso richiesti per la figura del "Responsabile della Funzione interno all'impresa" in caso di esternalizzazione della Funzione
- Nell'emanazione del Regolamento che tocca necessariamente il tema dei requisiti in caso di esternalizzazione delle Funzioni Fondamentali, sarebbe opportuno un coordinamento con il Regolamento con cui l'IVASS dovrà stabilire "...i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni..." – **regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 30-septies del CAP** i cui contenuti riteniamo non debbano discostarsi da quelli **all'attualità seguiti dall'Autorità di Vigilanza nelle casistiche di esternalizzazione già autorizzate.**

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale

Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle **tariffe** - Art. 30-novies

- In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle **ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio tariffario atteso**. Dette valutazioni formano oggetto di una **relazione tecnica da conservare presso l'impresa**.
- La relazione tecnica è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.
- l'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può **disciplinare con regolamento** i contenuti della relazione anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale



- Necessità di chiarimenti applicativi in termini di chi ci si attende sia l'“**Owner**” delle **analisi e della sottoscrizione della relativa relazione**
- Si sottolinea che l'interpretazione che appare coerente con la norma è quella che la relazione in oggetto sia **redatta dall'Impresa nella persona del “Responsabile della Tariffazione/Underwriting”** che, necessariamente, non può coincidere con il “Responsabile della Funzione Attuariale” (ricordando che la Funzione Attuariale, come richiesto dalla normativa – articolo 30-sexies. Comma 1, lettera g) del CAP, **“formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale”**
 - A meno dell'applicazione del principio di proporzionalità

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale

Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle **riserve tecniche** - Art. 35-bis

- In applicazione dell'articolo 30-bis, *comma 3, lettera a)*, **l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche** costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.
- **La relazione è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.**

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale



- **L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.**
- Necessità di chiarimenti applicativi da fornire al mercato in merito alla previsione di cui *all'articolo 35-bis del CAP* (in assenza del relativo regolamento con cui l'IVASS “..puo' disciplinare ... i contenuti della relazione..”) anche in termini di chi ci si attende sia l’**“owner”** delle analisi e della sottoscrizione della relativa relazione
- Si sottolinea che l'interpretazione che appare coerente con la norma è quella che la relazione in oggetto sia redatta dall'**Impresa** nella persona del **“Responsabile del Calcolo delle riserve tecniche”** che, necessariamente, non può coincidere con il “Responsabile della Funzione Attuariale” (si veda a tal fine anche il documento **“Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions”**)
 - A meno dell'applicazione del principio di proporzionalità
 - In caso di calcolo e controllo da parte della FA, l'Impresa deve assicurare che ci siano due unità distinte

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale

Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della **responsabilità civile veicoli a motore e natanti** - Art. 35-ter

1. L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento **ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti**, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
2. L'IVASS può disciplinare con **regolamento** gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.

Questioni aperte sulla Funzione Attuariale



- In questi ultimi 3 articoli non viene citata esplicitamente la **funzione attuariale** che invece ha, tra gli altri suoi compiti, quello di formulare un parere sulla politica di sottoscrizione globale e di coordinamento del calcolo delle riserve tecniche
- **L'Ordine evidenzia la necessità che vengano chiarite dall'IVASS, nei futuri regolamenti, anche gli schemi delle relazioni tecniche richiamate nonché gli strumenti *ad hoc* previsti per il ramo R.C.A.**

Conclusioni

- La risposta del mercato assicurativo sulla base delle indicazioni dell'Ordine
- La visione dell'Ordine sulle questioni ancora aperte
- Il rapporto tra la FA e la SDR
- Nuove tariffe: rapporto tra la FA ed il responsabile del pricing

Grazie per l'attenzione!

Salvatore Forte

Ordine degli Attuari